



**SETTORE AFFARI GENERALI – PERSONALE – CULTURA - SERVIZIO SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-
ECONOMICI**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2004

Modificato all'art. 11.1 e 11.2 dalla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14.06.2006

Premessa

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione comunale deve attenersi per la concessione di contributi economici in ambito sociale.

Le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento sono erogate sulla base dei criteri stabiliti dalla seguente normativa:

- regolamenti di attuazione della Legge Regionale 25 Gennaio 1988, n. 4 recante norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali, D.P.G.R. 14 Febbraio 1989 n. 12 e Decreto del Presidente della Giunta 23 Agosto 1990, n. 145.
- criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. del 31/03/1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03/05/2000 n. 130 a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27/12/1997 n. 449 secondo le modalità attuative previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/05/1999 n. 221 così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2001 n. 242.
- Legge Regionale n. 31/84 sul diritto allo studio, Legge Regionale n. 25/93 e Direttive applicative (allegato D - Deliberazione R.A.S. N. 5/6 del 3 Febbraio 2000);

CAPO I

Principi ispiratori

Il sistema di erogazione degli interventi socio-economici si ispira ai principi contenuti nella Legge Regionale n. 4/88 di riordino delle funzioni socio assistenziali e la Legge nazionale sul sistema integrato dei servizi sociali n. 328 del 2000 e per quanto riguarda l'ambito scolastico la succitata legge n. 31/84:

- Uguaglianza a parità di bisogno;
- Adeguatezza dell'intervento ai bisogni e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, prevenendo quanto possibile il ricorso all'istituzionalizzazione del cittadino presso strutture residenziali;
- Concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;

- Rispetto della capacità di scelta dei cittadini in difficoltà in riferimento alle diverse risposte assistenziali esistenti;
- Promozione dei processi di autodeterminazione del cittadino e valorizzazione di tutte le risorse possibili per il superamento in tempi brevi della condizione di bisogno;
- Ricorso alle prestazioni di carattere economico limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie d'intervento previste;

Finalità

- L'assistenza economica deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali e familiari.
Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti insufficiente o inadeguato l'utilizzo delle altre tipologie d'intervento sociale previsto dalla Legge.
Le diverse tipologie degli interventi dei servizi sociali contribuiscono ad evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.
- In ambito scolastico si intende concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3,4, della Costituzione, soprattutto favorendo il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico.
- Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento.

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi di natura socio – economica rivolti ai cittadini singoli e ai nuclei familiari privi di risorse sufficienti al soddisfacimento dei bisogni concernenti il minimo vitale stabilito all'inizio di ogni anno con Decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale mediante la pubblicazione di apposite tabelle di reddito adeguate al numero dei componenti familiari.

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la massima conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone in accertato stato di bisogno residenti nel territorio comunale siano essi:

- cittadini italiani
- cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, dagli affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Sono considerate componenti il nucleo familiare, le persone non legate da vincoli di parentela o

affinità familiari purché la convivenza sia istituita e risulti dai documenti anagrafici e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia a carattere stabile.

Art. 3

Definizione condizione di bisogno

Si definisce condizione di bisogno, la situazione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

1. insufficienza o assenza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorquando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
2. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi sociali;

art. 4

Definizione della situazione economica

Per reddito disponibile s'intende il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Si valuta inoltre, la consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, che in base alla diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, viene considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- al 100% nel caso di coniugi o conviventi di fatto, figli o genitori;
- al 50% nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli.

Il reddito familiare per gli obbligati, deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per il canone di locazione, il cui importo non superi 250,00 euro mensili; per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento del 50% del reddito complessivo, ed inoltre per ogni familiare a carico, affetto da patologie gravi si effettua un ulteriore abbattimento pari a 500,00 euro .

Sono conteggiati nel reddito:

- gli assegni familiari;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- la pensione di inabilità e la pensione per ciechi e sordomuti;
- l'assegno di disoccupazione.
- Rimborsi canoni di locazione L.431/98

Si includono nella determinazione del reddito anche la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC se superiori al minimo vitale mentre si esclude l'indennità di accompagnamento in quanto va computato nei soli casi d'inserimento presso strutture residenziali.

La situazione economica può essere dichiarata mediante autocertificazione, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

CAPO II

SERVIZI ED INTERVENTI

Art. 5

TIPOLOGIE DELL'INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI

1. Assistenza economica ordinaria
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Esonero totale e parziale dei servizi sociali;
4. Assegno economico per attività volontarie di utilità sociale;
5. Interventi concernenti l'erogazione di contributi economici per pagamento ed integrazione retta inserimenti residenziali minori, disabili e anziani.
6. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.
7. Anticipazione somme a favore degli invalidi civili.

5.1 ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA.

L'assistenza economica di tipo ordinario consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedono i requisiti per l'accesso all'assegno economico per attività volontarie di utilità sociale. L'intervento di carattere ordinario è erogato in misura non superiore al minimo vitale.

I destinatari possono essere:

- persone anziane pensionate di età superiore ai 65 anni o persone parzialmente o totalmente invalide o non più in grado di esercitare attività lavorativa.
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento che non abbiano rifiutato il posto di lavoro, che devono provvedere alle contingenti necessità di assistenza della famiglia;
- Persone socialmente disadattate senza redditi propri, sempre che non siano applicabili o siano insufficienti altri interventi di assistenza specifica nella loro condizione.

Agli aventi diritto sarà corrisposto un' assegno mensile per un periodo di tre mesi prorogabile fino a sei mesi a seguito di verifica sul perdurare della condizione di bisogno e ad integrazione dei redditi percepiti fino al minimo vitale. Il limite temporale dei sei mesi, suscettibile di proroga solo nei casi accertati di estrema difficoltà, e la costante verifica della sussistenza del bisogno rappresentano i presupposti fondamentali per l'avvio del processo di autodeterminazione dei cittadini in difficoltà e per prevenire forme di dipendenza e di assistenzialismo contrario ai principi del servizio sociale.

Per la determinazione del minimo vitale si farà riferimento alle tabelle Regionali il cui importo per una singola persona è stabilito in circa 300,00, l'Amministrazione tuttavia concederà le somme compatibilmente con le disponibilità finanziarie indicate in bilancio.

5.2 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a favore di persone che si trovino in situazioni di bisogno eccezionale e transitorio o da avvenimenti improvvisi (vedovanza, separazione, malattia, carcerazione) da cui deriva una condizione di disagio che mette in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

Suddetti contributi straordinari potranno essere concessi, a prescindere dal requisito del minimo vitale, per fronteggiare situazioni eccezionali, straordinarie e ritenute indispensabili e di emergenza ponderate dal servizio sociale che informa periodicamente l'Amministrazione Comunale. La misura di detto contributo non potrà in ogni caso superare i 1032,91 euro.

5.3 MODALITA' ALTERNATIVE AL CONTRIBUTO ECONOMICO

Qualora nell'ambito della conoscenza e della valutazione delle difficoltà e problematiche si riscontra che il soggetto in stato di bisogno non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, l'intervento economico può essere sostituito parzialmente o totalmente da:

- erogazione di buoni alimentari;
- pagamento diretto del canone di locazione, o di fatture relative a prestazioni connesse al soddisfacimento di bisogni primari (gas, energia elettrica, acqua, medicinali).

5.4 ESONERO TOTALE E PARZIALE DEI SERVIZI

Nel caso di fruizione di servizi gestiti dall'Amministrazione quali trasporto scolastico, mense scolastiche, colonie estive, assistenza domiciliare, soggiorni climatici, in luogo dell'erogazione del contributo economico, verrà privilegiato l'accesso ai servizi mediante l'esonero totale o parziale della quota a carico per coloro i quali hanno una situazione reddituale al di sotto del minimo vitale e a favore dei quali il competente ufficio del servizio sociale ha predisposto un piano d'intervento personalizzato di recupero e di reinserimento sociale.

5.5 ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50%.

Tale quota può essere incrementata di un ulteriore 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a condizioni di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un' ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per locazione casa, non superi l'importo delle tabelle del minimo vitale, con la valutazione del numero dei componenti la famiglia compreso il minore affidato.

Infatti in tal caso il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, viene erogato ad integrazione del minimo vitale e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

5.6 ASSEGNO ECONOMICO PER ATTIVITA' VOLONTARIE DI UTILITA' SOCIALE

Questo intervento è indirizzato a quei soggetti, privi di infermità psico-fisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza.

I soggetti individuati dal Servizio Sociale predispongono in collaborazione degli operatori socio-educativi un progetto, prevedendo la costituzione di attività di gruppo e prevedendo altresì lo svolgimento di funzioni di tutor, di affiancamento e supporto anche individuale se ritenuto necessario.

Gli incarichi possono riguardare le seguenti attività:

- Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi);
- Apertura e chiusura strutture pubbliche;
- Assistenza trasporto pubblico studenti;
- Pulizia e manutenzione spazi verdi e strutture pubbliche;
- Assistenza a persone non autosufficienti (accompagnamento, preparazione pasti, acquisto medicinali, pulizia straordinaria dell'abitazione) ad integrazione del Servizio di assistenza domiciliare;
- Lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/anziane.

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio di utilità sociale non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato, né a carattere pubblico o privato, né a tempo indeterminato o determinato.

I soggetti che opereranno nell'ambito di tale intervento saranno coperti da apposita Assicurazione per infortuni INAIL ai sensi dell'art. 1 ed art. 4 del T.U. n.1124/65.

Ogni assistito riceverà un contributo orario di 5,16 euro per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili solo in casi eccezionali e documentati dall'Ufficio di servizio sociale.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato senza giustificato motivo l'inserimento presso le attività di utilità sociale, non possono accedere ad altre forme di assistenza economica.

Infatti al fine di ridurre quanto possibile eventuali forme di dipendenza assistenziale, l'Amministrazione promuove questa tipologia d'intervento, valutato come meglio aderente al rispetto della dignità e autonomia del cittadino in condizioni di difficoltà.

5.7 INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di minori, anziani e disabili solo successivamente ad una valutazione attenta e approfondita della condizione psico-fisica e sociale e solo dopo aver verificato l'impossibilità della permanenza presso il proprio domicilio per motivi inerenti l'insorgenza di condizioni di abbandono o per aver accertato l'inadeguatezza delle altre forme d'intervento (servizi domiciliari di base).

MINORI

Gli inserimenti possono essere disposti dal Tribunale per i Minorenni, in tale eventualità l'intera retta è a carico dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'intervento sia richiesto dalla famiglia le rette dovute per l'inserimento sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

Le rette dovute per l'inserimento degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L'Amministrazione Comunale interviene, con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione della retta nel caso in cui il soggetto in stato di bisogno, per insufficienza di mezzi non sia in grado di corrispondere per intero la quota .

L'integrazione sarà calcolata considerando tutte le entrate dell'assistito, di qualunque natura esse siano, ad esclusione della quota per il soddisfacimento delle spese personali, non superiori al 10%.

Alle entrate così calcolate vanno aggiunte le quote spettanti ai parenti tenuti agli alimenti , la cui disciplina si rimanda all'art. 4 sulla definizione economica.

5.8 ANTICIPAZIONE SOMME AGLI INVALIDI CIVILI

Ai soggetti in condizione di disagio economico nei cui confronti sia stato riconosciuto uno stato d'invalidità civile che dia diritto all'erogazione di provvidenze economiche, l'Amministrazione, previa verifica dei requisiti previsti sia dalla normativa in vigore sia del presente regolamento, può erogare a titolo di anticipazione una corrispondente somma di denaro così come previsto dall'art. 4 del comma 4 del D.P.G.R. n. 12 del 14/02/89.

Il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle stesse, in caso di mancata restituzione l'Amministrazione provvede al loro recupero ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639 o mediante la stipula di una polizza fideiussoria a totale carico dell'Amministrazione stessa.

L'anticipazione potrà essere corrisposta ai soggetti riconosciuti invalidi civili con verbale della Commissione medico sanitaria dell'A.S.L. territorialmente competente e in attesa dell'erogazione delle provvidenze economiche riconosciute dalla Legge, così come previsto dalla L.R. n. 12 del 12/12/2003, qualora il soggetto si trovi in una condizione di incapacità di provvedere al totale o parziale soddisfacimento dei bisogni inerenti il minimo vitale.

Soggetti beneficiari

Si considerano invalidi civili i cittadini nei cui confronti la commissione medica per il riconoscimento dello stato d'invalidità ha accertato il requisito sanitario di invalidità ai sensi dell'art. 4 della Legge 5/2/90 n. 295 e D.P.R. del 21/09/1994, n. 698 e contestualmente sia stato riconosciuta dalla stessa una percentuale di invalidità che dia diritto a provvidenze economiche non ancora corrisposte dall'Ente deputato alla loro liquidazione .

Modalità di verifica dei requisiti

La verifica della sussistenza delle condizioni per accedere a suddetto intervento spetta all'ufficio del servizio sociale comunale e concerne l'accertamento dei seguenti requisiti formali:

- riconoscimento sanitario della condizione di invalidità;
- condizioni socio-economiche inferiori ai parametri delle Tabelle Regionali del minimo vitale;
- verifica requisiti amministrativi per l'accertamento del diritto all'erogazione di provvidenze economiche.

Modalità di erogazione

L'intervento di anticipazione viene erogato nella misura del 50% delle somme spettanti da corrispondere mensilmente per un massimo di sei mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Termini per la restituzione delle somme anticipate.

Il soggetto invalido entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione delle provvidenze economiche spettanti è tenuto alla restituzione della somma anticipata.

CAPO III

SISTEMA DEI SERVIZI, ACCESSO AGLI INTERVENTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 6

Sistema dei servizi

L'Amministrazione Comunale sulla base delle valutazioni dei bisogni e proposte sugli interventi, svolte dal competente Ufficio del Servizio Sociale, definisce annualmente le linee di programmazione di tutti gli interventi sociali ed inoltre con riferimento agli atti di programmazione nazionale e Regionale, determina gli obiettivi e le risorse da destinare all'area socio-economica mediante l'approvazione del programma triennale d'intervento dei servizi sociali e del Piano esecutivo di gestione .

6.1 Istruttoria e attività del servizio sociale

Il Servizio Sociale professionale nell'ambito delle funzioni di autonomia tecnico-professionale provvede all'istruttoria del procedimento, accerta i requisiti stabiliti per l'accesso agli interventi socio-economici, valuta e propone mediante la stesura di un Progetto d'intervento personalizzato gli interventi più opportuni.

Il medesimo Servizio, anche avvalendosi di ulteriori figure professionali (psicologo, pedagogista) di cui ritiene opportuno attivarne la collaborazione, definisce i progetti di recupero e reinserimento sociale contenenti:

- gli obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- la tipologia dell'intervento socio-economico;
- la durata;
- le modalità di verifica;

L'Assistente Sociale titolare del caso è tenuta ad aprire una cartella personalizzata, la cui documentazione può essere visionata solo ed esclusivamente dalla medesima e dagli operatori collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale, garantisce il rispetto della riservatezza in tutte le fasi del procedimento e nell'ambito dell'emissione dell'atto amministrativo assicura che i

dati anagrafici entrino in possesso esclusivamente degli uffici della Ragioneria deputati ad erogare il contributo, in adempimento alla legislazione vigente.

La valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale, al fine di stabilire l'ammissibilità agli interventi di cui al presente Regolamento riguarda le seguenti aree:

:

- risorse economiche e strutturali (abitazione);
- risorse relazionali della famiglia e della rete amicale;
- condizioni di salute psico-fisica;
- capacità e risorse personali da attivare e valorizzare;
- reazioni psicologiche e condizione emotiva in rapporto alle diverse tipologie d'intervento.

Per ogni singola domanda l'Assistente Sociale è tenuta a svolgere due tipi di accertamenti:

diretto: mediante lo svolgimento di una o più visite domiciliari con l'obiettivo di conoscere il tenore di vita del richiedente;

indiretto: acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, presso gli uffici finanziari o presso altri uffici.

Il Progetto viene sottoposto all'attenzione del Responsabile del Servizio a cui sono attribuite, in base alla normativa in vigore, i compiti gestionali.

Quest'ultimo dopo esame congiunto del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, adotta il provvedimento di accettazione o reiezione della domanda, in quest'ultima ipotesi si garantisce la risposta formale al cittadino corredata dalle motivazioni del diniego.

Art. 7

modalità d'accesso e documentazione

Il procedimento inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o di un proprio familiare o da altri servizi presenti nel territorio. L'istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio del Servizio Sociale e in essa vanno inseriti in forma di autocertificazione i seguenti dati:

- situazione di famiglia;
- situazione economica aggiornata ;
- spese relative al canone di locazione, e dei beni di consumo primari;
- nominativi parenti civilmente obbligati ad intervenire.
- le condizioni di salute e d'invalidità;
- condizione di disoccupazione;

Alla domanda si allegheranno eventuali certificazioni e documenti attestanti quanto dichiarato.

In riferimento all'accertamento delle condizioni socio-economiche, i cittadini potranno avvalersi della consulenza del centro di assistenza fiscale convenzionato con l'Amministrazione Comunale per il rilascio della certificazione ISEE, di cui si terrà conto per la definizione del minimo vitale.

Art. 8

Termini per la conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento è stabilito in trenta giorni.

Nei casi di estrema indigenza e nelle situazioni in cui risulta necessario garantire il minimo alimentare si interviene tempestivamente con l'emissione di un buono alimentare.

Art. 9

Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Nell'ambito delle verifiche periodiche del Progetto, l'Ufficio del Servizio Sociale può accertare la difficoltà di realizzazione del predetto per diverse ragioni, quali:

- l'insorgenza di ulteriori avvenimenti peggiorativi;
- il raggiungimento della capacità di autonomia dell'individuo;
- il rifiuto alla collaborazione del cittadino o nucleo in carico.

In tali casi si propone la modifica, la revoca o la sospensione degli interventi in atto.

Art. 10

Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-economici, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme concesse ai sensi della normativa vigente.

ART. 11

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DELL'AREA DEI SERVIZI SCOLASTICI - ACCESSO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli interventi socio-economici dell'area dei servizi scolastici, ai sensi della L.R. 31/84 e della L.R. N.1/2006 sono:

1. contributo spese viaggio a favore di studenti pendolari delle scuole superiori;
2. assegni di studio agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

11.1 CONTRIBUTO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI

Il contributo consiste in un rimborso, totale o parziale, di spese effettivamente sostenute e documentabili dagli studenti, residenti a Villasimius, e va attribuito con procedura concorsuale sulla base del presente Regolamento.

Spetta agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Conservatori di Musica pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

a) Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.

b) Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta dall'alunno, salvo il caso in cui la scelta sia determinata da una volontà formale dell'Amministrazione scolastica.

c) Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.

d) Sono esclusi dall'attribuzione del contributo gli studenti che:

- non hanno frequentato per l'intero anno scolastico;
- ripetono la stessa classe per più di una volta, (anche se l'Istituto frequentato è diverso);
- possiedono un I.S.E.E., dell'intero nucleo familiare, superiore ai 14.650,00 EURO.
- presentano la domanda fuori termine ;

e) Per poter accedere al beneficio si dovrà :

1) - presentare domanda entro i termini stabiliti dall'apposito bando di concorso, affisso all'albo pretorio del Comune, sul modulo, appositamente predisposto, disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, ove potranno essere fornite ulteriori informazioni. Le richieste del contributo, una volta compilate e completate di tutti gli allegati richiesti dal suddetto bando, dovranno essere consegnate esclusivamente all'U.R.P. che dovrà rilasciare apposita ricevuta in cui verranno specificati i relativi documenti allegati;

2) - certificare l'avvenuta regolare frequenza;

3) - presentare la certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del richiedente che non deve essere superiore a €14.650,00 (L'ISEE sarà rivalutato in base alla tabella regionale del minimo vitale).

All'interno dei 14.650,00 €. di I.S.E.E. sono stabilite tre fasce così distinte:

1^ fascia ISEE da €.	0	a €.	6.000	contributo al	100%
2^ fascia ISEE da €.	6.001,00	a €.	10.000	contributo al	95%
3^ fascia ISEE da €.	10.001,00	a €.	14.650	contributo al	80%

4) - documentare le spese di viaggio sostenute; Nel caso di spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile presentare l'autocertificazione; Altri casi particolari, non contemplati nel presente regolamento, verranno esaminati dall'apposita commissione.

11.2 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

L'Amministrazione comunale annualmente in base alla programmazione e ripartizione delle risorse economiche definisce il numero degli assegni di studio a favore degli studenti, residenti a Villasimius, capaci e meritevoli frequentanti le Scuole Pubbliche Medie inferiori e superiori pubbliche o private parificate;

Sono stabiliti tre gruppi distinti di borse di studio:

- a) per gli studenti che hanno frequentato la classe I^a e II^a media inferiore e abbiano conseguito la promozione con una media dei voti non inferiore al 7;
- b) per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore con una media dei voti non inferiore al "buono" e siano iscritti ad un Istituto di Scuola Secondaria Superiore;
- c) per gli studenti che hanno conseguito la promozione, senza debiti formativi, con una media dei voti non inferiore al 7, nell'ambito di Istituti per l'Istruzione Secondaria Superiore e siano iscritti per tali corsi di studio;

Gli assegni di studio sono attribuiti con procedura concorsuale sulla base del presente Regolamento e in base ai seguenti requisiti e criteri:

- Aver conseguito la promozione alla classe successiva, senza debiti formativi con una media dei voti non inferiore ai 7/10, e non aver ripetuto la classe, per la quale si partecipa al concorso, salvo i casi eccezionali e documentabili dovuti a problemi di salute e familiari;
- avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare che non superi il tetto massimo di €20.000,00 (rivalutabile in base alla tabella regionale del minimo vitale);
- Non essere beneficiari di analoghe borse di studio assegnate da altri Enti e Istituti;
- Non superare i 20 anni di età al 31 Dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda;

Per poter accedere al beneficio si dovrà :

1) - presentare domanda entro i termini stabiliti dall'apposito bando di concorso, affisso all'albo pretorio del Comune, sul modulo, appositamente predisposto, disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ove potranno essere fornite ulteriori informazioni. Le richieste del contributo, una volta compilate e completate di tutti gli allegati richiesti dal suddetto bando, dovranno essere consegnate esclusivamente all'U.R.P. che dovrà rilasciare apposita ricevuta in cui verranno specificati i relativi documenti allegati;

2)- certificare l'avvenuta promozione e relativa votazione finale, senza debiti formativi, con una media minima di 7/10 e l'iscrizione alla classe successiva della Scuola Media o di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e ai Conservatori di Musica, pubblici o privati, purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

3)- presentare la certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del richiedente che non deve essere superiore a €20.000,00 (rivalutabile in base alla tabella regionale del minimo vitale).

La graduatoria degli aventi diritto agli assegni di studio, verrà stilata attribuendo un punteggio dato dalla somma del punteggio (MERITO SCOLASTICO + ISEE) :

a) valutazione del profitto scolastico (escluso il voto di condotta e religione):

media riportata scuola superiore	Media riportata scuola media	Punteggio
7/10	discreto	7
8/10	buono	8
9/10	distinto	9
10/10	ottimo	10

Riguardo alle condizioni di merito, si conferma che queste vanno accertate sulla base dei risultati scolastici dell'anno precedente. Pertanto, gli alunni della prima classe superiore potranno beneficiare dell'intervento in base al reddito familiare e ai risultati conseguiti nella classe terza della Scuola media inferiore e così fino alla quinta classe, per la quale il merito dovrà riferirsi alla quarta classe. Una volta conseguita la maturità, cessa quindi il diritto al beneficio.

b) valutazione condizione socio-economica;

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore al limite massimo di €20.000,00 (rivalutabile in base alla tabella regionale del minimo vitale), all'interno del quale sono stabilite quattro fasce così distinte:

1^ fascia ISEE da €.	0	a €.	6.000,00	punti	3;
2^ fascia ISEE da €.	6.001,00	a €.	10.000,00	punti	2;
3^ fascia ISEE da €.	10.001,00	a €.	14.650,00	punti	1;
4^ fascia ISEE da €.	14.651,00	a €.	20.000,00	punti	0;

A parità di classificazione per il profitto ed il reddito, verrà preso in considerazione il numero di componenti il nucleo familiare (la categoria più qualificata sarà quella corrispondente al maggior numero dei componenti);

c) esame e verifica della documentazione.

I contributi di cui ai punti 11.1 e 11.2 saranno assegnati sulla base di graduatorie, stilate, applicando i suddetti criteri, e approvate con apposito verbale di una Commissione apposita, sino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Dette graduatorie verranno affisse all'Albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il quale gli interessati potranno presentare osservazioni al Sindaco.

Gli uffici competenti procederanno alla verifica delle dichiarazioni I.S.E.E. e delle autocertificazioni prodotte dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio, di cui ai punti 11.1 e 11.2, giusto quanto previsto dalla L. 127/97 e regolamento di attuazione, e procederà tramite gli uffici finanziari ad eseguire ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art.22 c.3 L.390/91 e art.2 c.7 del DPCM 30-04-1997).

Il diritto ai benefici è revocato, dal competente Settore del Comune, qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. Detto controllo può essere effettuato in qualsiasi momento, e il beneficiario dovrà restituire all'Ente le somme eventualmente percepite indebitamente.

La partecipazione al concorso per i suddetti benefici comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento.

d) Composizione Commissione per l'assegnazione dei contributi scolastici

La Commissione per l'assegnazione dei contributi scolastici è così composta:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - CAPO SETTORE – Resp . Servizio Pubblica Istruzione | - in qualità di Presidente; |
| - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Servizio Pubblica Istruzione | - in qualità di Segretario; |
| - ASSISTENTE SOCIALE - | - in qualità di Componente; |
| - ISTRUTTORE | - in qualità di Componente; |

ART . 12

Disposizioni finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Dal momento della sua entrata in vigore sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia. Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanti ciascuna materia.